

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Conversione del pignoramento, mancato avvertimento nell'atto di pignoramento, conseguenze

Con riferimento agli [art. 492 c.p.c.](#) va precisato che l'omissione relativa all'istanza di [conversione del pignoramento \(art. 495 c.p.c.\)](#), pur non comportando la nullità del [pignoramento](#), impedisce che possa essere disposta la vendita o l'assegnazione e che in mancanza della soddisfazione dell'interesse del debitore ad essere informato delle modalità e termini per avanzare un'istanza di conversione (ad esempio mediante altro atto fattogli notificare dal creditore o con un provvedimento del giudice dell'esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), qualora vendita o assegnazione vengano ugualmente disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell'[art. 617 c.p.c.](#)

L'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e l'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di [conversione](#) di cui, rispettivamente, dell'[art. 492 c.p.c., commi 2 e 3](#), non sono requisiti del pignoramento nelle forme di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, [art. 72 bis](#).

NDR: in senso conforme Cass. 23 marzo 2011, n. 6662.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.8.2018, n. 20706

...omissis...

Rilevato

X s.r.l. propose innanzi al Tribunale di Lamezia Terme opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato da Equitalia Sud s.p.a. per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 492 c.p.c., commi 2 e 3 e art. 543 c.p.c., nonché per essere iniziata l'esecuzione in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50. Il Tribunale adito accolse la domanda.

Osservò il Tribunale, premesso che la violazione degli artt. 492 e 543 c.p.c., determina la nullità del pignoramento per mancanza dei suoi elementi costitutivi, che l'atto di pignoramento posto in essere dall'agente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, deve contenere gli avvisi previsti dall'art. 492, commi 2 e 3, non essendo questi ultimi incompatibili con la struttura del procedimento delineato dall'art. 72 bis.

Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

E' stata presentata memoria.

Considerato

Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 492 e 543 c.p.c., D.P.R. n. 602, art. 72 bis, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che nel caso di pignoramento diretto l'art. 492, commi 2 e 3, non trova applicazione in quanto, non essendo investito il giudice dell'esecuzione, manca il presupposto per l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice dell'esecuzione e che, quanto all'avvertimento che il debitore può ai sensi dell'art. 495 c.p.c., chiedere di sostituire alle cose o crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto, il giudice dell'esecuzione non dispone l'assegnazione di alcuna somma, fermo restando che il debitore può pur sempre effettuare istanza di maggiore rateazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19. Aggiunge che l'omissione degli avvisi di cui all'art. 492, commi 2 e 3, non determina in generale alcuna nullità, trattandosi di mera irregolarità.

Il motivo è manifestamente fondato.

In generale solo nel caso di omissione dell'ingiunzione di cui dell'art. 492 c.p.c., comma 1, deve dichiararsi la nullità del pignoramento mentre la mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, dell'art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell'atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge (Cass. 12 aprile 2011, n. 8408).

E' stato tuttavia precisato che l'omissione dell'istanza di conversione del pignoramento, pur non comportando la nullità del pignoramento, impedisce che possa essere disposta la vendita o l'assegnazione e che in mancanza della soddisfazione dell'interesse del debitore ad essere informato delle modalità e termini per avanzare un'istanza di conversione (ad esempio mediante altro atto fattogli notificare dal creditore o con un provvedimento del giudice dell'esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), qualora vendita o assegnazione vengano ugualmente disposte, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. 23 marzo 2011, n. 6662). Deve allora essere verificata la compatibilità dell'istituto della conversione di cui all'art. 495 con il pignoramento diretto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20294; 13 febbraio 2015, n. 2857), l'ordine di pagamento diretto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, rappresenta una forma speciale di espropriazione presso terzi nell'ambito del procedimento esecutivo esattoriale, la cui caratteristica è che qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. Il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute.

Il procedimento manca sia dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che della dichiarazione del terzo; manca inoltre dell'ordinanza di assegnazione. In questo procedimento si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale sono distinte, essendo la prima affidata all'agente della riscossione e la seconda al giudice dell'esecuzione. L'intervento di quest'ultimo non è previsto nel procedimento ai sensi dell'art. 72 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., secondo gli schemi del codice di rito.

La sovrapposizione di espropriazione e soddisfazione, con l'esclusione del provvedimento giudiziale di assegnazione del credito e di qualsivoglia presenza del giudice dell'esecuzione, se non adito nelle forme dell'opposizione, impedisce di configurare l'applicabilità nel rito speciale dell'ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis, dell'istituto della conversione di cui all'art. 495 c.p.c.

La non applicabilità dell'istituto in discorso non entra in contrasto con esigenze costituzionali in quanto, come affermato dalla Corte Cost. 28 novembre 2008, n. 393 proprio con riferimento al pignoramento diretto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, "la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perché non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali". Resta sempre salva per il contribuente, come affermato dalla ricorrente, la facoltà di dilazione del pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, da esercitare all'esito dell'iscrizione a ruolo e preventivamente rispetto all'ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 bis.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza, la quale, come si è visto, già sul piano dell'ordinarie forme di esecuzione forzata non integra nullità. L'invito ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza è previsto solo a tutela del creditore e tende a garantire la speditezza del procedimento. In mancanza di esso, l'unica conseguenza è che le comunicazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie. L'avviso in discorso è incompatibile con l'ordine di pagamento diretto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, che rappresenta una forma di esecuzione forzata che si svolge all'esterno dell'ufficio giudiziario cui il giudice dell'esecuzione resta estraneo, salvo i rimedi oppositivi.

Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: l'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e l'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, dell'art. 492 c.p.c., commi 2 e 3, non sono requisiti del pignoramento nelle forme di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Lamezia Terme in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com